

Legge
sugli assegni di famiglia
(del 18 dicembre 2008)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamate la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam), in particolare l'art. 26 LAFam e l'ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami),
- richiamate la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e l'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA), la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS), la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) e l'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI),
- richiamata la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali del 5 giugno 2000 (Laps) ed il regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 16 dicembre 2002 (Reg. Laps),
- visti il messaggio 27 maggio 2008 n. 6078 del Consiglio di Stato e il rapporto 7 ottobre 2008 n. 6078R della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio,
- visto il messaggio 2 dicembre 2008 n. 6150 del Consiglio di Stato,
- ritenuto che i termini utilizzati nella legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

decreta:

TITOLO I
Campo di applicazione

A. Campo di applicazione materiale

Art. 1¹ La legge disciplina:

- a) le disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari relative all'assegno per figli e all'assegno di formazione;
- b) ...²
- c) il diritto all'assegno integrativo, all'assegno di prima infanzia ed al rimborso della spesa di collocamento del figlio.

B. Campo di applicazione personale

Art. 2¹ Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica:

- a) ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
- b) alle persone senza attività lucrativa.
- c) ai lavoratori indipendenti.³

²Il Titolo III della legge si applica:

- a) ai lavoratori salariati;
- b) ai lavoratori indipendenti;
- c) alle persone senza attività lucrativa.

TITOLO II
**Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam:
assegno per figli e assegno di formazione**

Capitolo primo
Disposizioni generali

¹ Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

² Lett. abrogata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77.

³ Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

A. Importo

Art. 3 Gli importi dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.

B. Prestazioni familiari facoltative

Art. 4 ¹Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge:

- a) gli assegni per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti dalla legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari;
- b) le altre prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

²Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la determinazione dell'aliquota contributiva per il finanziamento dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari della legge.

Capitolo secondo

Lavoratori salariati di professioni non agricole e lavoratori indipendenti⁴

A. Condizioni del diritto⁵

Art. 5⁶ Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di professioni non agricole e per i lavoratori indipendenti sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

B. Procedura

I. Datori di lavoro

Art. 6 ¹Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.

²La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

- a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione;
- b) sull'importo degli stessi;
- c) sulla scadenza del diritto;
- d) sui rimedi di diritto.

³La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.

⁴Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.

II. Salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo

Art. 7 ¹Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.

²La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

- a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;
- b) sull'importo degli stessi;
- c) sulla scadenza del diritto;
- d) sui rimedi di diritto.

III. Lavoratori indipendenti

Art. 7a⁷ ¹Il lavoratore indipendente inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.

²La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

- a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;
- b) sull'importo degli stessi;
- c) sulla scadenza del diritto;
- d) sui rimedi di diritto.

⁴ Titolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

⁵ Nota marginale modificata dalla L 20.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 435.

⁶ Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1; precedente modifica: BU 2010, 47.

⁷ Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

C. Casse di compensazione per gli assegni familiari

Art. 8 Sono organi d'esecuzione della legge:

- a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
- b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;
- c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.

D. Cassa cantonale

Art. 9 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di diritto pubblico, con sede a Bellinzona.

²Conformemente all'art. 63 cpv. 4 LAVS, l'amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

E. Compiti delle Casse

I. In generale

Art. 10 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari:

- a) procedono alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati;
- b) applicano la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
- c) procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti dai loro affiliati e gli assegni familiari anticipati dai datori di lavoro ai loro salariati, rispettivamente procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti e gli assegni familiari che spettano di diritto ai lavoratori indipendenti;⁸
- d) vigilano sulla corretta applicazione della legge da parte dei loro affiliati;
- e) ricevono le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria;
- f) emanano le decisioni e le decisioni su opposizione;
- g) gestiscono le procedure ricorsuali;
- h) provvedono al loro equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

II. Dati statistici

Art. 11 Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica che indica separatamente:

- a) il numero dei propri affiliati (datori di lavoro, salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo e lavoratori indipendenti);⁹
- b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
- c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
- d) la massa salariale o reddituale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell'anno civile;¹⁰
- e) il totale dei contributi riscossi nell'anno civile;
- f) il totale degli assegni per figli versati nell'anno civile,
- g) il totale degli assegni di formazione versati nell'anno civile;
- h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
- i) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
- j) il totale delle spese amministrative sostenute;
- k) l'ammontare della riserva di fluttuazione.

III. Cassa cantonale

Art. 12 ¹Oltre ai compiti enunciati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dalla legge, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicate dalle altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell'assoggettamento:

- a) dei datori di lavoro;
- b) dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo.
- c) dei lavoratori indipendenti.¹¹

⁸ Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

⁹ Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

¹⁰ Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

¹¹ Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

²Una volta all'anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l'attenzione degli interessati, in particolare, sull'affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l'ordinamento degli assegni familiari.

⁴Per l'esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

F. Affiliazione

I. In generale

Art. 13 ¹Si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

- a) i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla legislazione federale sull'AVS;
- b) i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente alla legislazione federale sull'AVS.
- c) i lavoratori indipendenti.¹²

²Per le condizioni, la procedura ed i termini d'affiliazione è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

II. Cassa cantonale

Art. 14 Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

- a) gli enti pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede legale nel Cantone;
- b) le succursali degli enti pubblici e degli enti parastatali che hanno sede nel Cantone;
- c) i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo e i lavoratori indipendenti che non sono affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari.¹³

G. Cambiamento di Cassa

Art. 15 ¹Il passaggio da una Cassa di compensazione per gli assegni familiari ad un'altra è ammesso quando non ricorrono più le condizioni che hanno determinato l'affiliazione.

²Per le condizioni, la procedura ed i termini del cambiamento di Cassa è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

H. Controversie sull'affiliazione e sul cambiamento di Cassa

I. Consiglio di Stato

Art. 16 ¹Le controversie sono giudicate dal Consiglio di Stato.

²La decisione del Consiglio di Stato può essere invocata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso riguardante l'affiliazione:

- a) dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate;
- b) dalle persone interessate.

³Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

II. Tribunale cantonale amministrativo¹⁴

Art. 17¹⁵ ¹Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

I. Annuncio delle Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

I. Primo annuncio

Art. 18 ¹La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che intende esercitare nel Cantone si annuncia entro il 31 agosto.

²Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

¹² Lett. introdotta dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

¹³ Lett. modificata dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

¹⁴ Nota marginale modificata dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

¹⁵ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

II. Annuncio in caso di fusione

Art. 19 ¹In caso di fusione fra Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa che continua l'attività si annuncia entro il 31 agosto.

²Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

III. Ammissione all'esercizio nel Cantone

Art. 20 ¹La decisione di ammissione all'esercizio nel Cantone è formalizzata tramite risoluzione del Consiglio di Stato.

²L'ammissione all'esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

J. Revoca del riconoscimento o dell'ammissione all'esercizio

I. Decisione

Art. 21 ¹Il Consiglio di Stato revoca il riconoscimento o l'ammissione all'esercizio ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari se essa non da seguito alle istruzioni impartitele.

²La decisione di revoca del riconoscimento cantonale o ammissione all'esercizio è formalizzata tramite risoluzione.

³Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

- a) l'affiliazione d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;
- b) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹⁶

II. Affiliazione

Art. 22 ¹Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l'ammissione all'esercizio vengono affiliati d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²L'affiliazione ha effetto dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio.

III. Riserva di fluttuazione

Art. 23 ¹La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l'ammissione all'esercizio è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²Determinante è l'importo effettivo della riserva al momento dell'emanazione della decisione di revoca del riconoscimento o di ammissione all'esercizio. Qualora l'importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

K. Scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone

I. Comunicazione e decisione

Art. 24 ¹La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica per iscritto al Consiglio di Stato il suo scioglimento o la cessazione dell'attività nel Cantone entro il 31 agosto.

²Il Consiglio di Stato formalizza la decisione di scioglimento o cessazione dell'attività tramite risoluzione.

³Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

- a) lo scioglimento della Cassa o la cessazione dell'attività nel Cantone;
- b) l'affiliazione d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;

¹⁶ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

c) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.¹⁷

⁵Lo scioglimento o la cessazione dell'attività hanno effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

II. Affiliazione

Art. 25 Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone vengono affiliati d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

III. Riserva di fluttuazione

Art. 26 ¹La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²Determinante è l'importo effettivo della riserva al momento dell'emanazione della decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività nel Cantone. Qualora l'importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

L. Fusione

I. Casse non amministrate da

una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 27 ¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione ed ottenere il riconoscimento cantonale trasmettono una richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 31 agosto, corredata dagli statuti.

²Sulla richiesta esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone.

³Il riconoscimento cantonale è concesso unicamente se le Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari interessate alla fusione sono già in possesso del riconoscimento cantonale.

⁴Il riconoscimento cantonale ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

II. Casse amministrate da

una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Art. 28 ¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione lo annunciano al Consiglio di Stato entro il 31 agosto.

²Sull'annuncio esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone e da quale Cassa di compensazione AVS/AI/IPG essa è amministrata.

³L'ammissione all'esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

M. Controllo dei datori di lavoro

Art. 29 ¹I datori di lavoro sono sottoposti a controlli.

²Oggetto del controllo è la corretta applicazione delle disposizioni legali.

³Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

N. Finanziamento

I. Contributi degli affiliati

Art. 30 ¹Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.

²Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS, rispettivamente sui redditi soggetti ad imposizione AVS nei limiti previsti dalla legislazione federale.¹⁸

³Sono considerati oneri ai sensi della presente legge:

- a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
- b) la copertura delle spese di amministrazione;
- c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.

¹⁷ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

¹⁸ Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

⁴La singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari può applicare aliquote contributive diverse ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.¹⁹

II. Organi competenti

Art. 31 La percentuale del contributo è determinata:

- a) per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti;
- b) per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato.

O. Perequazione degli oneri

fra le Casse di

compensazione per gli assegni familiari

I. Principio

Art. 31a²⁰ È istituito il principio della perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone.

II. Competenza

Art. 31b²¹ 1Il Consiglio di Stato introduce integralmente una perequazione degli oneri tra le casse, al più tardi entro sette anni dall'entrata in vigore della legge.

2Il Consiglio di Stato determina le modalità di applicazione della perequazione degli oneri, ritenuto che la stessa considera solo la spesa relativa agli assegni per figli e agli assegni di formazione.

3Prima del termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato può introdurre una parziale perequazione degli oneri.

Capitolo terzo

Persone senza attività lucrativa

A. Condizioni del diritto

Art. 32²² 1Le condizioni del diritto agli assegni familiari per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

2In deroga all'art. 19 cpv. 2 LAFam, le persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari anche se il loro reddito imponibile supera il 150% della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS.

B. Procedura

Art. 33 1La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

- a) sul diritto agli assegni per figli o di formazione;
- b) sull'importo degli stessi;
- c) sulla scadenza del diritto;
- d) sui rimedi di diritto.

C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Art. 34 L'ordinamento sugli assegni di famiglia per le persone senza attività lucrativa è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

D. Compiti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

I. In generale

Art. 35 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

- a) procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività lucrativa;
- b) applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
- c) provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione;

¹⁹ Cpv. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

²⁰ Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

²¹ Art. introdotto dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

²² Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

- d) riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria;
- e) emana le decisioni e le decisioni su opposizione;
- f) gestisce le procedure ricorsuali;
- g) determina l'ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.

II. Dati statistici

Art. 36 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene annualmente una statistica che indica separatamente:

- a) il numero dei propri affiliati;
- b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
- c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
- d) il totale dei contributi riscossi nell'anno civile;
- e) il totale degli assegni per figli versati nell'anno civile;
- f) il totale degli assegni di formazione versati nell'anno civile;
- g) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
- h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
- i) il totale delle spese amministrative sostenute;
- j) l'ammontare della riserva di fluttuazione.

III. Controllo dell'assoggettamento e informazione

Art. 37 ¹Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta il controllo dell'assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.

²Una volta all'anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l'attenzione degli interessati, in particolare, sull'affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

³Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione nell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.

E. Affiliazione

Art. 38 Le persone senza attività lucrativa considerate tali ai fini della legislazione federale sull'AVS si affiliano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

F. Finanziamento

I. Contributi degli affiliati e partecipazione del Cantone

Art. 39 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

²Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui alla legislazione federale sull'AVS.

³Sono considerati oneri ai sensi della legge:

- a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
- b) la copertura delle spese di amministrazione;
- c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.

II. Organi competenti

Art. 40 La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato.

III. Riserva di fluttuazione

Art. 41 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

²Il Consiglio di Stato determina l'ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

Capitolo quarto

Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati, sui lavoratori indipendenti e sulle persone senza attività lucrativa²³

A. Vigilanza del Cantone

Art. 42 ¹Il Consiglio di Stato richiama la Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

²³ Titolo modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 1.

- a) in caso di irregolarità di tipo organizzativo o strutturale della Cassa, rispettivamente di irregolarità negli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) incompatibili con una corretta applicazione della legge;
- b) in caso di non corretta applicazione materiale delle disposizioni legali.
- ²Il Consiglio di Stato impartisce alla Cassa le necessarie istruzioni per porvi rimedio; allo scopo il Consiglio di Stato le assegna un adeguato termine.

B. Revisione

I. Oggetto ed estensione

Art. 43 ¹Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione periodica una volta all'anno.

La revisione avviene nel corso dell'anno d'esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all'organizzazione interna della Cassa, nonché all'applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

²La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest'ultima e dal medesimo organo di revisione.

³Il Consiglio di Stato può, all'occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di revisione riconosciuto.

⁴Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

II. Organo e rapporto

Art. 44 ¹L'organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri compiti per conto dell'associazione fondatrice.

²L'organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine stabilito nel regolamento.

Art. 45 ¹Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità:

- a) il rapporto di gestione;
- b) i conti ed il bilancio dell'esercizio precedente;
- c) i dati statistici indicati agli art. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone senza attività lucrativa) della legge.

²Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Capitolo quinto²⁴

Diritto a prestazioni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio

Art. 45a a 45g ...²⁵

TITOLO III

Prestazioni familiari cantonali

Capitolo primo

Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull'AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari

Art. 46 Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

- a) della legislazione sulla Laps;
- b) della legislazione federale sulla LPGA;
- c) della legislazione federale sull'AVS;
- d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

Capitolo secondo

Assegno integrativo

²⁴ Capitolo introdotto dalla L 20.9.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 435.

²⁵ Art. abrogati dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 77; precedente modifica: BU 2010, 435.

A. Condizioni

Art. 47 ¹Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
- b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

²Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre.

B. Limite di età del figlio

Art. 48 L'assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

C. Importo massimo dell'assegno

Art. 49 ¹L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps.

²Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione.

D. Ricerca di un'occupazione più redditizia

Art. 50 Il titolare del diritto ed i membri dell'unità di riferimento di cui alla Laps devono informare la Cassa sull'esito delle ricerche di un'occupazione più redditizia.

Capitolo terzo **Assegno di prima infanzia**

A. Condizioni

I. Famiglia monoparentale

Art. 51 Il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
- b) coabita costantemente con il figlio;
- c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
- d) soddisfa i requisiti della Laps.

II. Famiglia biparentale

Art. 52 ¹I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

- a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
- b) coabitano costantemente con il figlio;
- c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
- d) soddisfano i requisiti della Laps.

²Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

³Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

B. Limite di età del figlio

Art. 53²⁶ L'assegno è riconosciuto:

- a) fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui l'ultimo figlio compie i tre anni, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto;
- b) fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell'ultimo figlio, se egli li compie fra il mese di settembre e il mese di dicembre.

C. Importo massimo dell'assegno

Art. 54 ¹L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai tre anni.

²Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione.

Capitolo quarto **Rimborso della spesa di collocamento del figlio**

²⁶ Art. modificato dalla L 23.1.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 101.

A. Definizione e genere di collocamento

Art. 55 1È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

2Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:

- a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge per le famiglie del 15 settembre 2003;
- b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

B. Diritto

Art. 56 1Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

- a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
- b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.

2Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino all'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

3Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo.

C. Spesa di collocamento rimborsata

Art. 57 1La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

2Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

D. Procedura

Art. 58 1Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2La richiesta è corredata da documenti che comprovano:

- a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
- b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del figlio;
- c) l'esercizio di un'attività lucrativa durante il tempo di collocamento del figlio.

3Il regolamento di applicazione definisce i particolari.

E. Termini

Art. 59 1Il rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della relativa fattura di collocamento.

2La restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso in precedenza.

Capitolo quinto Disposizioni comuni

A. Titolare del diritto

Art. 60 1Titolare del diritto all'assegno è il genitore.

2È considerato genitore:

- a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- b) il futuro genitore adottivo.

B. Riconoscimento dell'assegno ed estinzione del diritto

Art. 61 1L'assegno è riconosciuto:

- a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile;
- b) per il figlio accolto in vista di adozione.

2Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:

- a) del vincolo di filiazione;
- b) di decesso del figlio;
- c) del rapporto instauratosi con il figlio accolto in vista di adozione.

3Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.

C. Impiego conforme

Art. 62 ¹Il pagamento dell'assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata.

²Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

³Questa disposizione non si applica all'assegno di prima infanzia.

D. Interruzione del periodo di carenza

Art. 63 ¹Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

²La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

³In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

E. Esclusione dal diritto

Art. 64 Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi).

F. Decadenza del diritto corrente

Art. 65 ¹Il diritto corrente all'assegno non decade se l'assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.

²Durante l'assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all'assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

³In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

G. Computo di una pensione alimentare

Art. 66 ¹Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

²L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di riferimento.

H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione

Art. 67 In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

I. Pagamento dell'assegno

Art. 68 L'assegno è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

J. Assegno e contributo di mantenimento

Art. 69 Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi.

K. Prescrizione

Art. 70 I termini di prescrizione previsti dalla LPGa e dalla LAVS non sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali.

L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Art. 71 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione periodica una volta all'anno. La revisione deve avvenire nel corso dell'anno d'esercizio.

²La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all'organizzazione interna della Cassa, nonché all'applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

³La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Capitolo sesto Aspetti organizzativi

Organo d'esecuzione

Art. 72 ¹L'ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare:

- a) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno integrativo;
- b) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno di prima infanzia;
- c) la determinazione del diritto ed il rimborso della spesa di collocamento del figlio;
- d) il controllo dell'assoggettamento delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo.

Capitolo settimo Finanziamento

A. Assegno integrativo

Art. 73 ¹L'assegno integrativo è finanziato:

- a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente;
- b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
- c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell'AVS versato dai datori di lavoro;
- d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;
- e) in via sussidiaria, dal Cantone.

²I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

³Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

B. Assegno di prima infanzia

Art. 74 ¹L'assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

C. Spesa di collocamento del figlio

Art. 75 ¹Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è finanziato dal Cantone.

²Le tasse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

D. Fondo di compensazione

Art. 76 ¹Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni familiari cantonali è istituito un fondo di compensazione.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l'importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo), 74 (assegno di prima infanzia) e 75 (spesa di collocamento del figlio) della legge.

³Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

TITOLO IV Disposizione abrogativa e finale

A. Disposizione abrogativa

Art. 77 La legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 è abrogata.

B. Entrata in vigore

Art. 78 ¹Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
²La legge è portata a conoscenza dell'autorità federale.
³Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.

Pubblicata nel BU **2009**, 59.